CAMERA DEI DEPUTATI N. 2970-A

DISEGNO DI LEGGE

PRESENTATO DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

(CIAMPI)

DAL MINISTRO DEL TESORO

(BARUCCI)

E DAL MINISTRO DELLE FINANZE

(GALLO)

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

(SPAVENTA)

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato

Presentato il 26 luglio 1993

(Relatori: per la V Commissione, **Giacomo GUALCO**; *per la VI Commissione,* **Wilmo FERRARI**)

NOTA: Le Commissioni permanenti riunite V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze), il 5 agosto 1993, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul testo. In data 6 agosto 1993 l'Assemblea ha autorizzato le Commissioni a riferire oralmente.

TESTO
DEL DISEGNO DI LEGGE

Conversione in legge del decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

ART. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

TESTO
DELLE COMMISSIONI

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

ART. 1.

1. Il decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, recante disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato, **è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.**

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE DALLE COMMISSIONI

All'articolo 2, comma 1, al capoverso, le parole: « il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto » *sono sostituite dalle seguenti:* « l'8 agosto 1993 ».

Decreto-legge 24 luglio 1993, n. 252, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale *n. 173 del 26 luglio 1993.*

Disposizioni concernenti l'estinzione dei crediti d'imposta sui redditi e modalità per la determinazione dei tassi di interesse relativi ai rapporti di credito e debito dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni al fine di accelerare le procedure in materia di rimborso di crediti di imposta;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 luglio 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri del tesoro e delle finanze, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

ARTICOLO 1.

1. All'articolo 10 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. La differenza tra l'importo di 4.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 1, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2, dei crediti relativi al periodo di imposta chiuso entro il 31 dicembre 1987 di ammontare, al netto degli interessi, non inferiore a 100 milioni di lire risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. Le richieste di estinzione di tali crediti di imposta devono essere presentate direttamente agli uffici delle imposte dirette competenti, in base al

domicilio fiscale dei soggetti interessati, entro il 20 settembre 1993. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'80 per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione con le ordinarie procedure di rimborso. Ai fini del recupero di somme non spettanti, si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 ottobre 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora l'ammontare dei crediti di imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli di importo meno elevato. ».

ARTICOLO 2.

1. All'articolo 11 del decreto-legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

« 2-*bis*. La differenza tra l'importo di 7.500 miliardi di lire e quello dei crediti di cui è stato chiesto il rimborso, ai sensi del comma 2, è destinata all'estinzione, secondo le disposizioni dei commi 1 e 2 dell'articolo 10, dei crediti risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni dei redditi, relative ai periodi di imposta chiusi tra il 1° gennaio 1987 e il 31 dicembre 1990, dei contribuenti che hanno evidenziato una perdita nel bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e per i quali l'importo del rimborso comprensivo degli interessi risulti complessivamente, per i menzionati periodi di imposta, di ammontare non inferiore a 50 miliardi di lire. Gli interessi relativi a ciascun credito devono essere computati fino al 31 dicembre 1993; per quelli relativi al secondo semestre 1993 la misura degli interessi è fissata nel 3,5 per cento. Il godimento dei titoli di Stato decorre dal 1° gennaio 1994. Le richieste di estinzione di tali crediti di imposta, alla quale va allegata copia del bilancio relativo all'esercizio chiuso nell'anno 1991, devono essere presentate direttamente agli ispettorati compartimentali delle imposte dirette competenti, in base al domicilio fiscale dei soggetti interessati, entro il termine di quindici giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Sulla base delle predette richieste, l'Amministrazione finanziaria procede all'estinzione dell'ottanta per cento dei crediti indicati nelle dichiarazioni e dei relativi interessi; il residuo ammontare viene estinto al termine delle operazioni di liquidazione da completarsi entro il 30 novembre 1993. Ai fini del recupero di somme non spettanti si applicano le disposizioni dell'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602. Con decreto del Ministro del tesoro, da emanarsi entro il 10 agosto 1993, saranno determinate le caratteristiche e le modalità, ivi compresa la misura dell'interesse, nonché le procedure di assegnazione dei titoli. Qualora

l'ammontare dei crediti d'imposta di cui viene chiesta l'estinzione risulti superiore all'importo disponibile per i rimborsi, i crediti stessi sono estinti a partire da quelli spettanti ai contribuenti per i quali risulta più elevato il rapporto tra la perdita di bilancio dell'esercizio chiuso nell'anno 1991 e l'importo complessivo dei crediti d'imposta comprensivo degli interessi. In caso di non integrale utilizzo dell'ammontare disponibile la differenza è aggiunta all'importo destinato alla estinzione dei crediti di cui al comma 2-*bis* dell'articolo 10. ».

ARTICOLO 3.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro del tesoro è autorizzato a determinare, con proprio decreto, i tassi di interesse da corrispondere ai titolari di rapporti di debito e credito verso lo Stato, con riferimento all'andamento del mercato monetario e finanziario. In materia di crediti e debiti d'imposta il decreto è adottato di concerto con il Ministro delle finanze.

ARTICOLO 4.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 luglio 1993.

SCÀLFARO

CIAMPI, *Presidente del Consiglio dei Ministri.*
BARUCCI, *Ministro del tesoro.*
GALLO, *Ministro delle finanze.*
SPAVENTA, *Ministro del bilancio e della programmazione economica.*

Visto, *il Guardasigilli:* CONSO.